

LINEE GUIDA PER L'ESECUZIONE DELLA SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA

Premessa

Le linee guida, che sono qui definite d'intesa tra il Tribunale di Pavia, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pavia, l'Ordine degli Avvocati di Pavia, la Camera Penale di Pavia e l'Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Pavia, intervengono in sostituzione del protocollo n. 2599/2016 già sottoscritto in data 13/12/2016.

Infatti, sia alla luce dell'esperienza maturata nel corso degli anni dall'entrata in vigore di tale istituto ad oggi, sia alla luce delle novità introdotte dalla Riforma Cartabia - D. Lgs. 150/2022, si è ritenuto necessario aggiornare le procedure al fine di agevolare ulteriormente l'applicazione dell'istituto della messa alla prova.

Come chiarito già nel precedente protocollo, le linee guida, che verranno di seguito riportate, non condizionano in alcun modo il potere di interpretazione delle norme da parte dei giudici, tanto meno quello di valutazione dei presupposti per l'applicazione dell'istituto, ma sono dirette a rendere più snello il procedimento di ammissione e a garantire l'effettività dell'esecuzione della messa alla prova che ciascun magistrato riterrà meritevole di accoglimento.

Alla definizione della presente intesa, come per la definizione di linee guida in materia di sanzioni sostitutive, hanno partecipato

Dott. Guglielmo Leo, Presidente del Tribunale

Dott. Fabio Napoleone, Procuratore della Repubblica

Dott. Vincenzo Giordano, Magistrato collaboratore della Presidenza del Tribunale per i rapporti con l'UEPE e per i lavori di pubblica utilità

Dott.ssa Anna Maria Oddone, Magistrato di sorveglianza di Pavia

Dott. Marco Odorisio, Magistrato di sorveglianza di Pavia

Avv. Orietta Stella, Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pavia

Avv. Anna Cicala, Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pavia

Avv. Mariarosa Carisano, Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pavia

Avv. Daniele Cei, Presidente della Camera penale di Pavia

Avv. Eleonora Grossi, Componente del Consiglio direttivo della Camera penale di Pavia

Dott.ssa Paola Fontana, Direttrice dell'UEPE di Pavia

Dott.ssa Grazia Di Fresco, Capo Area Misure e sanzioni di comunità, UEPE di Pavia

Dott.ssa Marilinda Guado, Direttore Amministrativo Procura della Repubblica

Di seguito vengono riportate le modalità attuative della procedura di applicazione dell'istituto della messa alla prova previsto dalla L. 67/2014 e dal D. Lgs. 150/2022.

I firmatari della presente intesa convengono che saranno predisposti dei **modelli orientativi** relativamente alle richieste di MAP ed ai provvedimenti conseguenti, da pubblicare sui rispettivi siti istituzionali.

- 1) PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA ALL'UEPE PER L'ELABORAZIONE DEL PROGRAMMA

La richiesta di elaborazione del programma di trattamento per messa alla prova viene presentata dall'indagato/imputato personalmente o dal difensore, munito di procura speciale, tramite pec al seguente indirizzo: prot.uepe.pavia@giustiziacert.it ovvero mediante deposito presso l'UEPE o presso lo Sportello di Prossimità UEPE (attualmente in fase sperimentale) ubicato presso il Tribunale di Pavia ed aperto nelle giornate di martedì e giovedì dalle ore 10,00 alle ore 13,00.

L'UEPE di Pavia è competente per le persone residenti e/o domiciliate nell'ambito della Provincia di Pavia.

L'istanza deve necessariamente contenere:

- dati anagrafici del soggetto interessato, residenza o domicilio, contatto telefonico e telematico, copia del documento di identità o, in caso di stranieri, del permesso di soggiorno e C.U.I. (Codice Unico di identificazione);
- procura speciale;
- dichiarazione di disponibilità dell'ente presso cui svolgere il lavoro di pubblica utilità, se già in possesso all'atto della presentazione dell'istanza o l'impegno ad inoltrarla appena acquisita;
- documentazione giuridica (atto introduttivo del giudizio: decreto di citazione diretta a giudizio, decreto penale di condanna, decreto di giudizio direttissimo, decreto di giudizio immediato, decreto di fissazione dell'udienza preliminare);
- indicazione del difensore, dei suoi recapiti telefonici e dell'indirizzo pec.

La suddetta documentazione è anche necessaria al fine di consentire da parte dell'UEPE l'inserimento dell'incarico nel sistema anagrafico del Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità (cosiddetto SIEPE).

Una volta ricevuta l'istanza, l'UEPE provvederà a rilasciare o a trasmettere a mezzo pec al richiedente l'attestazione (c.d. presa in carico) comprovante l'avvenuta presentazione della richiesta di elaborazione del programma di trattamento, onde consentire al difensore di allegarla alla richiesta di sospensione del procedimento con MAP da presentare al Giudice.

Nella suddetta attestazione viene anche richiesto di conoscere la valutazione del Giudice in ordine all'ammissibilità e la data di udienza – fissata o rinviata – che tenga conto del tempo occorrente all'UEPE (almeno 6 mesi) per la formulazione del programma di trattamento.

2) PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA

La richiesta di sospensione del procedimento con MAP è presentata al Giudice.

Alla richiesta è allegata l'attestazione di avvenuta presentazione all'UEPE della richiesta di elaborazione del programma di trattamento (c.d. presa in carico) o, se già formulato, il programma di trattamento.

L'Autorità Giudiziaria valuterà l'ammissibilità della richiesta anche previa riqualificazione del fatto e provvederà ai sensi dell'art. 464 bis e ss. c.p.p.

In caso di positiva deliberazione, al fine di consentire all'ULEPE di elaborare il programma di trattamento in un congruo lasso di tempo, il Giudice, previa sospensione della prescrizione ex art. 159 co. 1 n. 3 c.p., fisserà l'udienza per la valutazione del programma stesso non prima di 6 mesi.

Il provvedimento del Giudice, contenente l'esito della deliberazione sull'ammissibilità, dovrà essere in ogni caso comunicato all'ULEPE a cura della cancelleria entro i 3 (tre) giorni lavorativi successivi all'udienza di deliberazione, via pec (prot.uepe.pavia@giustiziacert.it).

Nel caso di istanza di sospensione con MAP durante la fase delle indagini preliminari, il Giudice, se il P.M. presta il consenso, provvede ai sensi dell'art. 464 *quater* c.p.p..

Nel caso di istanza di sospensione con MAP a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, il Giudice, ricevuto il parere favorevole dal P.M. e ritenuto di valutare positivamente la richiesta di sospensione del procedimento con MAP, *non fissa l'udienza ex art. 464 quater c.p.p., ma emette ordinanza con la quale dichiara la sospensione della prescrizione e rinvia ad un'udienza (non prima di 6 mesi dall'emissione dell'ordinanza) per valutare il programma di trattamento redatto dall'UEPE.*

In caso di istanza di sospensione con MAP formulata nell'ambito del giudizio direttissimo, esaurita la fase della convalida e della decisione in ordine all'applicazione di eventuale misura cautelare, al fine di predisporre la rituale richiesta di programma di trattamento all'UEPE, potrà essere richiesto il termine a difesa di cui all'art. 451, co. 5, c.p.p.

3) ELABORAZIONE DEL PROGRAMMA DA PARTE DELL'UEPE

Una volta ricevuto dalla cancelleria il verbale di ammissione alla MAP, sarà onere dell'ULEPE contattare l'indagato/imputato al fine di convocarlo presso il proprio Ufficio per la fase istruttoria.

Il difensore o la parte interessata collaboreranno all'individuazione dell'Ente presso cui l'indagato/imputato svolgerà il lavoro di pubblica utilità. Tale Ente dovrà necessariamente essere convenzionato con il Tribunale di Pavia o con altro Tribunale ovvero dovrà essere già in fase di accreditamento - tramite l'avvenuto deposito dell'istanza di convenzione al Tribunale - oppure rientrare nelle convenzioni stipulate a livello nazionale direttamente dal Ministero della Giustizia (Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità).

Il programma predisposto dall'ULEPE conterrà i seguenti elementi essenziali, a pena di inammissibilità:

- dichiarazione di disponibilità dell'Ente presso cui svolgere il lavoro di pubblica utilità;
- modalità e tempi di svolgimento del lavoro di pubblica utilità che l'indagato/imputato potrà svolgere in relazione alle esigenze di vita, salute, lavoro, studio/formazione e famiglia;

In base alle esigenze specifiche del caso concreto, potranno far parte del programma altri elementi eventuali, quali:

- rapporti con i servizi e le risorse del territorio, anche in relazione ad eventuali patologie e/o programmi terapeutici territoriali o comunitari;
- accesso ai programmi di giustizia riparativa, se l'interessato ne abbia volontariamente, liberamente e consapevolmente espresso interesse, nel rispetto della tutela della vittima del reato e con le garanzie e modalità previste in materia di giustizia riparativa dal D. Lgs. 155/2022 e relativi decreti ministeriali e regolamenti attuativi;
- eventuali condotte riparatorie e/o restitutorie;
- eventuale accesso a percorsi trattamentali individuali e/o di gruppo.

Il programma di trattamento verrà elaborato con il consenso dell'interessato e trasmesso, con una nota accompagnatoria, via PEC al difensore e alla cancelleria del Giudice competente quanto prima, tendenzialmente, almeno cinque giorni prima dell'udienza già fissata.

4) UDIENZA DI TRATTAZIONE DELL'ISTANZA DI SOSPENSIONE DEL PROCESSO CON MAP

All'udienza, il Giudice, ritenuto di non dover pronunciare sentenza di proscioglimento ex art 129 c.p.p., valutata l'idoneità del programma di trattamento predisposto dall'ULEPE e la documentazione allegata, sentite le parti, dispone la sospensione del processo con messa alla prova indicando:

- il periodo complessivo di durata della sospensione del procedimento con messa alla prova;
- la durata del lavoro di pubblica utilità, se non coincidente con i giorni indicati nel programma di trattamento per tutta la durata del periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova;
- la data dell'udienza successiva di valutazione dell'esito della messa alla prova o di udienze intermedie, se ritenuto necessario in base alla durata della sospensione del procedimento.

L'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, con allegata la proposta di programma di trattamento:

- può essere sottoscritta in udienza dall'imputato, se presente, ed in questo caso è trasmessa dalla Cancelleria del Giudice all'ULEPE al seguente indirizzo: prot.uepe.pavia@giustiziacert.it e all'ente presso il quale verrà svolto il lavoro di pubblica utilità;
- oppure viene trasmessa da parte della Cancelleria a stesso mezzo all'ULEPE, al fine di consentire all'ULEPE medesimo di convocare l'interessato, entro 10 giorni dalla pronuncia dell'ordinanza, presso il proprio ufficio per la sottoscrizione del verbale.

Dalla sottoscrizione del verbale avrà decorrenza la sospensione del procedimento con messa alla prova.

Tale provvedimento verrà trasmesso a mezzo pec dall'ULEPE: alla cancelleria dell'Autorità Giudiziaria, al difensore ed all'ente presso il quale verrà svolto il lavoro di pubblica utilità.

L'ULEPE informa anche il SERD/CPS o le strutture terapeutiche dell'avvio della messa alla prova nel caso in cui sia previsto nel programma di trattamento.

In caso di rigetto dell'istanza, ne viene data notizia all'ULEPE da parte della cancelleria ed il Giudice procederà come per legge.

5) FASE ESECUTIVA

Durante la fase esecutiva, l'ULEPE verificherà l'andamento del programma di trattamento con le modalità proprie del servizio, informando tempestivamente il Giudice ed il difensore di:

- eventuali modifiche del programma;
- eventuali modifiche del domicilio non compatibili con il programma in atto;
- violazioni significative delle prescrizioni o del programma di trattamento, fornendo tutte le indicazioni anche con riferimento ad eventuali giustificazioni rese dall'interessato;
- eventuali proroghe del termine per l'adempimento del programma ai sensi dell'art. 464 quinquies c.p.p..

Qualora sia necessario sostituire l'ente ove si svolge il lavoro di pubblica utilità, il difensore depositerà istanza all'ULEPE mediante l'indirizzo prot.uepe.pavia@giustiziacert.it in cui allegherà la documentazione relativa all'impossibilità di prosecuzione presso l'ente originario e la lettera di disponibilità immediata di un nuovo ente. L'ULEPE provvederà d'ufficio comunicando l'avvenuto cambiamento al Giudice.

6) UDIENZA DI VERIFICA

Tendenzialmente entro 5 giorni antecedenti la data d'udienza di verifica della map, l'ULEPE trasmetterà presso la competente cancelleria ed al difensore la relazione conclusiva.

All'udienza di verifica, il Giudice, sentite le parti:

- in caso di esito positivo della MAP, dichiara estinto il reato con sentenza;
- in caso di esito negativo della prova, dispone con ordinanza che il procedimento riprenda il suo corso.

Sarà onere della cancelleria comunicare all'UEPE l'esito del procedimento al seguente indirizzo: prot.uepe.pavia@giustiziacert.it

Al fine di uniformare il più possibile le indicazioni relative alla durata della messa alla prova e fornire a tutti gli operatori un quadro di riferimento dei limiti temporali, si sono suddivisi i reati per fasce, facendo riferimento alla pena edittale massima prevista per i reati per i quali l'istituto è applicabile. Il massimo è stato individuato in 18 mesi a fronte di una previsione di legge di 24 per mantenere la possibilità di proroga da parte del Giudice ove necessario, così come previsto.

Peraltro, occorre ribadire la necessità che il Giudice, intervenga con una determinazione della durata più adeguata al caso singolo, soprattutto in relazione a quei reati per i quali vi è una rilevante divaricazione tra minimo e massimo e che si presentino di disvalore modesto.

FASCIA A)

Contravvenzioni punite con la sola ammenda: periodo di messa alla prova da 15 giorni a 1 mese

FASCIA B)

Contravvenzioni punite con pena alternativa o congiunta o delitti puniti con la sola multa: periodo di messa alla prova da 1 a 4 mesi

FASCIA C)

Delitti puniti con la reclusione non superiore a 2 anni: periodo di messa alla prova da 4 a 6 mesi

FASCIA D)

Delitti puniti con la reclusione da 2 a 3 anni: periodo di messa alla prova da 6 a 8 mesi

FASCIA E)

Delitti puniti con la reclusione da 3 a 4 anni: periodo di messa alla prova da 8 a 12 mesi

FASCIA F)

Delitti puniti con la reclusione superiore a 4 anni: periodo di messa alla prova da 12 a 18 mesi

Pavia, 27 settembre 2023

Il Presidente del Tribunale di Pavia
Guglielmo Leo

Il Procuratore della Repubblica
Fabio Napoleone

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Pavia
Maria Pistorio

Il Presidente della Camera Penale di Pavia
Daniele Cei

Il Direttore dell'ULEPE di Pavia
Paola Fontana